


ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **379** del **19 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariani)



Allegato B

REGIONE  
ABRUZZO



**GIUNTA REGIONALE**

Relazione illustrativa del disciplinare recante disposizioni per le spese di rappresentanza, per le spese connesse a missioni istituzionali del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio.

## Premessa

Il disciplinare in commento è stato elaborato in attuazione della misura di prevenzione della corruzione contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 approvato dalla Giunta regionale con la DGR. N. **210 del 31 marzo 2014**, allo scopo di prevenire l'evento rischioso consistente nella "Parziale previsione di una procedura oggettiva e replicabile che disciplini le modalità di verifica e controllo relative all'impiego dei fondi per le spese di rappresentanza e per le missioni".

L'attuazione della misura prevista nel menzionato Piano, consistente nella elaborazione di un disciplinare relativo alle spese di rappresentanza e per le missioni istituzionali del Presidente della Giunta e degli Assessori, è stata affidata al Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale" della Direzione "Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia".

In particolare le fasi di attuazione della misura prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016, sono quelle di seguito indicate.

- 1) **Costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale:** avvio entro 10 giorni dall'approvazione del Piano. Il gruppo di lavoro è stato costituito con determinazione del Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" DA/128 del 23 aprile 2014 ;
- 2) **Analisi delle best practice in essere presso altre Amministrazioni pubbliche:** entro il 30 aprile 2014. Fase conclusa in data 28 aprile. In particolare è stata presa in esame la seguente documentazione:
  - a) Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 recante: "*Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;*
  - b) Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008 recante: "*Disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rappresentanza.*";
  - c) Decreto del Ministero dell'interno del 23 gennaio 2012 recante: "*Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali;*
  - d) Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 febbraio 2014, n. 24 recante: "*Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale*";
  - e) Regolamento per le spese di rappresentanza della Provincia di Potenza approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 28 del 22 maggio 2013;
  - f) Articolo 5 (Rimborso spese missioni) della legge della Regione Lazio 28 giugno 2013, n. 4 (*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché*



*misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;*

- g) Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013 (CCI: 2007IT161PO006) – *“Disciplinare interno per rimborso delle spese di trasferta/missioni”* – Criteri generali, profili autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi (Unione europea – Fondo di Sviluppo Regionale; PON Ricerca e Competitività 2007-2013; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dello Sviluppo Economico);
  - h) Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 18 marzo 2013, Riordino ed aggiornamento delle spese di rappresentanza;
  - i) Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori del Comune di Borghi – Provincia di Forlì Cesena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 gennaio 2012;
  - j) Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 recante: *“Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - k) Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, n. 97 del 2/07/2013 recante: *“Trattamento di missione Consiglieri Regionali – Definizione criteri applicativi della L.R. 28.12.2012, n. 68. Sostituzione della deliberazione U.P. n. 594 del 4/12/1998.”*;
  - l) Deliberazione del Consiglio regionale n. 116/25 del 31 maggio 1978 recante: *“Regolamento per l'uso degli automezzi in dotazione alla Regione”*;
  - m) Le spese di rappresentanza nella pubblica amministrazione, Teofilo Celani, [www.diritto.it](http://www.diritto.it);
  - n) Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta – deliberazione n. 8/2013/PAR;
  - o) Corte dei Conti, sez. I, sentenza n. 149/1992;
  - p) Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per Friuli-Venezia Giulia, delibera n. 12/2011;
  - q) Corte dei Conti, sezione controllo Toscana, deliberazione n. 428/2009;
  - r) Corte dei Conti, sezione III giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 425/2007;
  - s) Corte dei Conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, n. 106/2002;
  - t) Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, n. 64/2007;
  - u) Sezione giurisdizionale Corte dei conti Abruzzo, sentenza n. 394/2008;
  - v) Corte dei Conti, sezione controllo Molise, deliberazione n. 4/2010.
- 3) **Elaborazione del disciplinare sulle spese di rappresentanza e per le missioni istituzionali del Presidente della Giunta e degli Assessori:** da realizzare entro il mese di settembre 2014.

Con riferimento ai contenuti, il presente disciplina detta disposizioni operative e di dettaglio finalizzate alla rendicontazione, al controllo e al contenimento delle spese di rappresentanza e di missione del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché disposizioni sull'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, regolamentari ed amministrative dello Stato e della Regione.

In particolare esso puntualizza le modalità operative e procedurali per la valutazione, l'ammissibilità, ai fini del rimborso, delle spese di rappresentanza e di missione che è necessario sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, sempre nel rispetto del principio di economicità e del corretto impiego delle risorse pubbliche.

Con specifico riferimento alle **spese di rappresentanza**, si rammenta che esse sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'Amministrazione regionale verso l'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Una disciplina normativa di carattere generale è contenuta nella legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 76 (*Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale*), alla quale il disciplinare in commento fa rinvio per quanto in essa previsto.

Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che la Regione può realizzare per tali finalità, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti ad essa estranei, anch'essi dotati di rappresentatività. Le spese di rappresentanza non possono avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi ai quali appartengono. Coerentemente con tale impostazione, il decreto del Ministero dell'interno del 23 gennaio 2012 - nel definire lo schema del prospetto nel quale devono essere riepilogate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali ai fini della relativa trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - individua come spese di rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti principi e criteri generali:

- a) **Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente.** In altri termini le spese di rappresentanza devono essere direttamente finalizzate al pubblico interesse di cui l'Ente è portatore, concretandosi in atti o manifestazioni capaci di suscitare, nella vita di relazione dell'Ente pubblico, l'attenzione di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica, al fine di ottenere i vantaggi che derivano ad una Pubblica Istituzione dall'essere conosciuta (cfr. Corte dei Conti, sez. I, sentenza n. 149/1992);
- b) **Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali.** Tale criterio esclude a priori le spese destinate a beneficio del personale dipendente e/o di soggetti che non hanno alcuna



rappresentatività dell'Ente pubblico. Infatti è necessario che la spesa sostenuta sia diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali. E' necessario che si concretizzi un vantaggio sostanziale per l'Ente o per lo meno un beneficio di immagine tale per cui è possibile parlare di efficacia della proiezione esterna;

- c) **Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa.** Tale criterio esige che ciascuna Amministrazione pubblica si doti di un regolamento o di linee guida che individuino i criteri generali di erogazione, la tipologia ed il quantum delle spese in esame, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, nonché le procedure per la loro gestione amministrativa e contabile;
- d) **Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.** A tale proposito la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Abruzzo, con sentenza n. 394/2008, nel sostenere che la razionalità e la congruità della spesa devono essere misurate con riferimento ai valori economici di mercato, ha affermato che *“non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie.”*

Inoltre le spese di rappresentanza devono essere coerenti con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (ex art. 97 della Costituzione), oltre che rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (cfr. Corte dei Conti, sezione controllo Molise, deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2010).

Quanto alla natura, le **spese di rappresentanza** rientrano tra quelle tradizionalmente definite facoltative, cioè discrezionali anche nell'*an*. Ne consegue che, in base alle regole di buona amministrazione, le stesse possono essere disposte soltanto se ed in quanto l'esigenza di rappresentatività della Regione sia stata preventivamente accertata e definita nei suoi termini essenziali, quanto meno in atti amministrativi generali la cui emanazione, di regola, provenga da organi diversi da quelli ai quali compete l'ordinazione delle singole erogazioni.

Per quanto concerne la rispondenza delle spese di rappresentanza allo specifico interesse istituzionale perseguito, essa è determinata dal grado di idoneità delle medesime a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della stessa nel contesto sociale, interno ed internazionale. Il menzionato grado di idoneità sussiste soltanto in diretta connessione:



- a) con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta dell'Amministrazione regionale, esplicano le conseguenti attività;
- b) con le circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, ossia devono rinvenirsi al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare.

L'ufficialità dell'occasione e la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto costituiscono, infatti, gli elementi la cui ricorrenza consente all'Amministrazione di assumere una soggettività specificamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l'esterno.

Le spese di rappresentanza possono ritenersi legittime se gli scopi perseguiti attraverso la loro assunzione sono aderenti a quelli istituzionali e se l'erogazione non si risolve in un mero atto di liberalità posto in essere allo scopo di determinare l'arricchimento di un soggetto e che l'assunzione di oneri deve essere connessa al perseguimento di fini istituzionali di manifestazione dell'Ente.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha inoltre prodotto, a partire dagli anni novanta, una cospicua serie di massime sulla specifica materia delle spese di rappresentanza.

Secondo tali massime, le spese di rappresentanza devono attenersi ai criteri di seguito esplicitati:

- a) Le spese di rappresentanza devono essere sempre e comunque rivolte all'esterno, essendo inammissibile un'attività di rappresentanza all'interno dello stesso Ente nell'ambito dei normali rapporti di servizio. Ciò porta ad escludere dall'ambito concettuale di rappresentanza quelle spese destinate a beneficio dei dipendenti o di altre persone istituzionalmente operanti nell'ambito dell'Ente;
- b) Le spese di rappresentanza competono agli Organi posti al vertice e quindi esponentiali dell'Istituzione;
- c) Le spese di rappresentanza devono essere idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;
- d) Le spese di rappresentanza sono intrinsecamente connotate da ampi margini di discrezionalità;
- e) Le spese di rappresentanza necessitano di una adeguata motivazione, di una puntuale dimostrazione documentale e debbono avere per destinatari soggetti esterni, pubblici o privati esponentiali di altri Enti e/o Istituzioni e comunque dotati di veste rappresentativa ovvero di particolare rilievo sociale o professionale;
- f) Le spese di rappresentanza devono essere comunque previste in appositi capitoli di bilancio.

Per quanto riguarda invece le **spese di missione**, il riferimento normativo è costituito, in primo luogo, dalla legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*), e successive modifiche



ed integrazioni. In particolare l'articolo 2, comma 4 prevede che il rimborso delle spese per le missioni spettanti agli Assessori sia di competenza della Giunta regionale. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 ha disposto l'abrogazione degli articoli 11, 12, 13 e 15 della menzionata legge regionale n. 40/2010 che prevedevano la corresponsione delle diarie di missione. In base alla vigente disciplina, al Presidente della Giunta e agli Assessori spetta esclusivamente il rimborso delle spese, debitamente documentate, relative al trasporto, al vitto e all'alloggio in esercizi non di lusso. Ciò specificato il disciplinare in commento regola le procedure amministrative e contabili per la liquidazione delle spese di missione, le tipologie di spese di missione ammissibili in quanto strettamente correlate alle finalità istituzionali perseguite, le modalità per chiedere il rimborso delle stesse, nonché le modalità di utilizzo delle carte di credito ed il richiamo alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

### **Illustrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare**

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del disciplinare e richiama le disposizioni normative nel cui rispetto è stato elaborato, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 72 del 10 febbraio 2014.

L'**articolo 2** contiene le definizioni.

L'**articolo 3** definisce le procedure amministrative e contabili per la liquidazione delle spese di rappresentanza. In particolare prevede che il Presidente della Giunta o l'Assessore che su delega del medesimo Presidente sostiene spese di rappresentanza connesse ad uno specifico evento, presentino una dichiarazione il cui contenuto, indicato nella disposizione in esame, riproduce in buona sostanza quello del prospetto che gli enti locali sono tenuti a compilare e a trasmettere annualmente alla sezione regionale della Corte dei conti, in attuazione del decreto del Ministero dell'interno del 23 gennaio 2012 (*Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali*).

In altri termini, al fine di stabilire un contenuto il più possibile esaustivo della dichiarazione delle spese di rappresentanza sostenute, si è ritenuto necessario prevedere il dettaglio delle somme relative a ciascun evento o iniziativa in riferimento ai quali vengono in rilievo spese di rappresentanza. Tale impostazione si dimostra in linea con quanto esplicitato dalla Corte dei Conti. In particolare si richiama la delibera n. 46/2009 della Corte dei Conti Piemonte che ha avuto modo di affermare che *“le suddette spese devono essere rendicontate in modo analitico, con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanza che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse senza alcun riferimento temporale o modale”*.

La menzionata dichiarazione deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa della spesa, da produrre conformemente alle disposizioni in materia fiscale. Al fine di rendere agevole la

presentazione della dichiarazione di che trattasi, lo schéma della stessa è riprodotto nell'Allegato A al disciplinare in commento, per farne parte integrante e sostanziale.

Un aspetto di rilevante importanza che emerge dalle disposizioni in commento è rappresentato dal duplice livello di controllo previsto per le spese di rappresentanza: da un lato un primo controllo è effettuato dall'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente ovvero, qualora le spese di rappresentanza siano sostenute da un Assessore su delega del Presidente, dal Responsabile della segreteria politica dell'Assessore medesimo; il secondo controllo è effettuato dal Responsabile della spesa, cui spetta di apporre il visto per la liquidazione ed il pagamento delle spese e procedere al pagamento delle stesse.

La disposizione in commento prevede inoltre che l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente, i Responsabili delle segreterie degli Assessori ed i Responsabili della spesa assicurino il rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale in particolare nello svolgimento delle attività di verifica delle spese di rappresentanza. A tal fine si richiama l'articolo 9 del predetto Codice, approvato dalla Giunta regionale con la DGR. N. 72 del 10 febbraio 2014.

L'**articolo 4** definisce le procedure amministrative e contabili per la liquidazione delle spese di missione. In particolare prevede che la dichiarazione relativa alle missioni effettuate sia corredata della documentazione giustificativa della spesa. La menzionata dichiarazione deve essere resa conformemente allo schema contenuto nell'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare medesimo. La disposizione in commento, al fine di assicurare i necessari controlli, prevede tre livelli di verifiche:

- a) Il primo, da parte dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente, per le spese connesse a missioni istituzionali del Presidente della Giunta, ovvero dal Responsabile della segreteria politica dell'Assessore;
- b) Il secondo, da parte del Responsabile della spesa, cui compete apporre il visto per la liquidazione della spesa e porre in essere i conseguenti adempimenti;
- c) Il terzo, da parte del Servizio Ragioneria Generale che effettua controlli di legittimità.

L'**articolo 5** disciplina la fattispecie delle anticipazioni relative alle spese di missione, in caso di non utilizzo della carta di credito.

L'**articolo 6** definisce in modo dettagliato le tipologie di spese di missione ammissibili. In particolare sono specificate le condizioni nel rispetto delle quali è possibile ottenere il rimborso o il riconoscimento dell'ammissibilità delle seguenti tipologie di spese: spese di trasporto per utilizzo di mezzi quali l'aereo, il treno, i mezzi pubblici, i mezzi di trasporto marittimo (nave o aliscafo); spese per l'utilizzo di taxi; spese per noleggio di autovetture; spese di soggiorno con pernottamento e spese di vitto.

La disposizione in esame specifica che le spese di missione rimborsabili sono solo quelle esclusivamente riferibili al Presidente della Giunta o agli Assessori, ferma restando l'eccezione prevista dal comma 21 del



medesimo articolo. La disposizione in commento prevede le dichiarazioni da rendere in caso di utilizzo del taxi o di noleggio di autovetture, conformemente agli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare medesimo. Prevede, inoltre, i limiti massimi delle spese di soggiorno per missioni istituzionali, assumendo quale riferimento il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 recante: *“Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle misure istituzionali”*, fermo restando che il rimborso o la riconoscibilità della spesa sostenuta devono essere limitati agli importi effettivamente spesi se inferiori a detti limiti. Il superamento di detti limiti è possibile soltanto per la fattispecie di cui al comma 17 e tenuto conto dell'incremento del 10% del limite applicabile, per le missioni istituzionali che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e che richiedono il pernottamento.

Con riferimento ai controlli, la disposizione in parola prevede, altresì, che il Vertice amministrativo dell'ufficio di diretta collaborazione del Presidente o il Responsabile della segreteria politica dell'Assessore verifichino la corrispondenza tra gli addebiti riportati nell'estratto conto relativo all'utilizzo della carta di credito e gli importi delle fatture o dei documenti fiscalmente equivalenti, presentati come documentazione giustificativa della spesa sostenuta. In caso di mancata o parziale corrispondenza, il Presidente della Giunta o l'Assessore sono tenuti a restituire le somme non dovute all'Amministrazione regionale.

L'**articolo 7** definisce le modalità per richiedere il rimborso o riconoscibilità delle spese di missione sostenute.

L'**articolo 8** contiene disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. In particolare prevede che siano assolti gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Per le spese di rappresentanza, provvede l'ufficio che appone il visto di liquidazione della spesa; per le spese relative alle missioni istituzionali il Servizio Ragioneria Generale trasmette i dati e le informazioni al Consiglio regionale secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità ed in raccordo con le strutture del Consiglio regionale. A tale riguardo si richiama l'articolo 14 del menzionato decreto che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque nell'esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, prevede che le amministrazioni pubblichino una serie di informazioni e di dati. Tra questi rilevano, in particolare, quelli relativi agli importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. La pubblicazione di detti dati deve essere tempestiva, così come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 33/2013 e dalla delibera della CIVIT n. 50/2013.

L'**articolo 9** contiene disposizioni sull'utilizzo delle carte di credito.

L'articolo 10 reca disposizioni sull'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e servizio. In particolare prevede, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legge 95/2012<sup>1</sup>, che l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza è consentito esclusivamente per le attività connesse all'esercizio delle funzioni di Presidente della Giunta e di Assessore e che pertanto comportano spostamenti dalle sedi istituzionali della Presidenza della Giunta e degli Assessorati ad altre sedi istituzionali o in quelle in cui si svolgono eventi ai quali il Presidente della Giunta o gli Assessori partecipano in virtù della carica ricoperta. Le autovetture di servizio non possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente della Giunta ed agli Assessori, essendo prioritario assicurarne un utilizzo per finalità pubbliche di carattere generale, ferma restando la priorità dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte della dirigenza e dei dipendenti pubblici.

Infine gli articoli 11 e 12 dettano disposizioni finali e per la pubblicazione del disciplinare in commento.

---

<sup>1</sup> L'articolo 5, comma 3 del DL 95/2012 così dispone: "Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare".